ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5474 del 19/10/2023

Oggetto REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI -

CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI LUZZARA (RE) AD USO IRRIGUO - PROC. RE23A0011 - SINADOC

15604/2023

Proposta n. PDET-AMB-2023-5676 del 19/10/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – CONSORZIO FORESTALE

PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CONCESSIONE PER LA

DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI

LUZZARA (RE) AD USO IRRIGUO - PROC. RE23A0011 – SINADOC 15604/2023

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato
 l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree

Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

 sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118
 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- il legale rappresentante del Consorzio Forestale Padano società agricola cooperativa (C.F. e P.I.V.A. 00778440198), ha presentato a questo Servizio istanza (assunta al protocollo ARPAE con il nº PG/2023/44374 in data 13/03/2023) di rilascio della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1. pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Luzzara (RE), su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n.1, mappale n. 15; coordinate UTM-RER: X: 632.758. Y: 982.238;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 12,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32.000;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO: dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n.108 del 26/04/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

• la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo agricolo" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata LR 3/99;

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 03/03/2023 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n° PG/2023/44374 in data 13/03/2023) è emerso che la ditta di cui trattasi ha realizzato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, senza esercitare prelievi della risorsa idrica;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Consorzio Forestale
 Padano società agricola cooperativa è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale
 di accertamento n° RE23V0019 del 17/04/2023 per violazione dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del
 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art.
 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, INOLTRE, che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga Destra Po, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. PG/2023/154456 in data 13/09/2023, ha attestato di non erogare il servizio di disponibilità irrigua consortile a beneficio dei terreni agricoli irrigati con l'opera di presa oggetto dell'istanza di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Reggio Emilia (assunto al protocollo ARPAE con il nº PG/2023/69576 in data 13/06/2023);
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po (assunto al protocollo ARPAE con il nº

PG/2023/154456 in data 13/09/2023);

 Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna (assunto al protocollo ARPAE con il n° PG/2023/116205 in data 04/07/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2023;
- in data 29/09/2023 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio
 Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE
 Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE
 Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal
 D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali",
 consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica RE23A0011

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- **1.** *di assentire* al Consorzio Forestale Padano società agricola cooperativa (C.F. e P.I.V.A. 00778440198), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE23A0011, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Luzzara (RE), in golena di Po, su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 15.; coordinate UTM-RER: X: 632.758
 Y: 982.238;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: Pianura Alluvionale Padana confinato superiore (limite acquifero A2 mt 171 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 12,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 32.000;
- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032;
- **3.** *di approvare* il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/10/2023;
- 4. di dare atto che il concessionario:
 - a. quanto dovuto per il canone dell'anno 2023 risulta regolarmente corrisposto dalla ditta concessionaria;
 - b. ha versato la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00;
- **5.** *di provvedere* alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

7. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di
 contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
 n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- **8.** *di dare atto che* il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dott. Richard Ferrari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa C.F. e P.I.V.A. 00778440198 (codice pratica RE23A0011).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente. profondità di m 30, con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 160, equipaggiato con pompa a centrifuga esterna di potenza variabile, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 30 dal piano di campagna.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Luzzara (RE), in golena di Po, su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 15; coordinate UTM-RER: X: 632.758 Y: 982.238.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Luzzara (RE) - della superficie complessiva di circa 34.00.00. Ha.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,0 e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 32.000.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: Pianura Alluvionale Padana confinato superiore (limite acquifero A2 mt 171 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- 2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- 3. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a euro 150,82.

- 4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- 7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2032.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

- comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

 Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **4. Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6. Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- **8. Responsabilità del concessionario -** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Malatesta Carlo Alberto (C.F. MLTCLL74R20B110R), in qualità di legale rappresentante del Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa (C.F. e P. IVA: 00778440198), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 18/10/2023

Firma, per accettazione, il legale rappresentante del concessionario

Malatesta Carlo Alberto.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.